

ALLEGATO "A"



AMBITO N32 – REGIONE CAMPANIA

**Comuni di : Agerola – Casola di Napoli – Gragnano – Lettere – Pimonte –
Pompei – Santa Maria la Carità – Sant’Antonio Abate**

UFFICIO DI PIANO

TEL. 0813623712 e-mail: protocollo.comunesantantonioabate@pec.it

**AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROCEDURA AI SENSI
DELL’ART.56 DEL D.LGS. 117 del 3 LUGLIO 2017, PER L’INDIVIDUAZIONE DI
ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REGISTRO REGIONALE DEL VOLONTARIATO A
CONVENZIONARSI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO A FAVORE
DI ALUNNI DIVERSABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI PER L’ANNO
SCOLASTICO 2021/2022**

Il Comune di Sant’Antonio Abate, nella qualità di Comune Capofila dell’Ambito Territoriale N32, intende procedere alla stipula di una convenzione con un’Associazioni di volontariato, sola o in collaborazione con altre iscritte nell’apposito registro regionale ai sensi della normativa vigente da almeno sei mesi, per collaborare con l’Amministrazione nella gestione del servizio di trasporto a favore degli alunni diversabili residenti nei Comuni facenti parte dell’Ambito N32, frequentanti gli Istituti Superiori intra ed extra Ambito per l’anno scolastico 2021/2022

L’attività consiste nel tragitto di andata dai luoghi di residenza degli alunni diversabili agli Istituti Superiori e ritorno negli orari di frequenza scolastica degli alunni.

Durante l’attività di trasporto dovrà essere garantita, da volontari dedicati, l’assistenza, la compagnia e la sorveglianza (laddove necessaria) degli alunni disabili. Tale personale sarà di supporto durante il tragitto affinché il conducente degli automezzi non sia esposto, durante il percorso, ad interventi che possano essere di nocumento e collaborerà alla fase di salita e discesa dei diversabili trasportati.

Gli alunni diversabili che necessitano del servizio dedicato sono quelli indicati negli atti depositati presso l’Ufficio di Piano .

L’Associazione metterà a disposizione tutti gli automezzi necessari all’espletamento dell’attività garantendone un numero sufficiente idoneo anche al trasporto di carrozzine.

L’Associazione provvederà alla diretta ed autonoma organizzazione del piano attuativo di trasporto, garantendo il contatto diretto con i familiari e gli Istituti Scolastici, nell’ottica di garantire ed assicurare la migliore efficacia del servizio.

L’Associazione dovrà essere in grado di garantire la disponibilità di un numero congruo di volontari e garantire il necessario numero di interventi a pena della risoluzione della convenzione.

L’Associazione dovrà garantire l’attuazione di un protocollo mirante alla riduzione del rischio da covid 19 nella più pedissequa attuazione di quanto previsto dalla normativa in vigore in materia di riduzione del rischio da contagio. Le caratteristiche e le modalità attuative di tale protocollo devono essere sottoposte all’attenzione dell’Ufficio di Piano che ne monitorerà la rispondenza alla normativa in materia (anche in caso di modifiche). La attuazione del protocollo di riduzione del rischio da infezione da Coronavirus sarà di pertinenza dei Servizi Sociali Territoriali in cui si svolge il servizio.

L’Associazione che intende collaborare con l’Amministrazione deve poter garantire un’organizzazione funzionale al perseguimento degli obiettivi impegnandosi a razionalizzare il servizio ed a rispettare le seguenti condizioni:

- 1) Garantire che le attività programmate siano svolte in modo continuativo;

- 2) Garantire che i volontari siano coperti da assicurazione contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi come previsto dal “Codice del Terzo Settore” D. Lgs. N. 117/2017;
- 3) Rendicontare mensilmente i soggetti trasportati, i volontari utilizzati ed i chilometri percorsi;
- 4) Rendicontare i costi effettivamente sostenuti;
- 5) Utilizzare autoveicoli in regola con le norme sulla circolazione ed idonei al tipo di servizio richiesto;
- 6) Assicurare la costante efficienza degli automezzi impegnati, con particolare riferimento alle misure di sicurezza;
- 7) Osservare e applicare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni stabiliti dalle vigenti normative in materia;
- 8) Svolgere le attività con l’apporto determinante e prevalente dei propri soci volontari o in subordine operatori, che siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche per lo svolgimento dell’attività in questione.

L’Associazione interessata potrà avvalersi della collaborazione di altre Associazioni che vorranno contribuire alla realizzazione dell’attività e nei confronti delle quali si porrà come realtà capofila per il coordinamento e a garanzia del rispetto delle condizioni richieste.

L’Amministrazione potrà inoltre decidere di stipulare convenzioni con più di un’Associazione in caso ciò fosse valutato più funzionale per la realizzazione del progetto.

Il Comune metterà a disposizione dell’Associazione le risorse economiche necessarie per l’espletamento dell’attività, con un tetto massimo che non potrà eccedere la cifra pari ad **57.156,64 a fronte di un massimo di KM 57.156,64 (1 Euro a KM)**.

Dato che “l’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario” (art. 17, comma 3 del Codice), il comma 2 dell’articolo 56 del Codice stabilisce che le convenzioni possono consentire esclusivamente il rimborso, da parte delle amministrazioni alle organizzazioni ed alle associazioni di volontariato, delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L’articolo 17, comma 3, del Codice vieta i rimborsi spese di tipo forfetario. Mentre il comma 4 del medesimo articolo 17 ammette che le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purchè non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Si sottolinea che i rimborsi devono essere relativi alle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività oggetto della convenzione in argomento. E’ ammesso ai sensi dell’art. 56, comma 4 del Codice anche un rimborso di costi indiretti, determinato limitatamente “alla quota parte imputabile direttamente all’attività oggetto della convenzione”, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico e simili”.

Beneficiari del servizio

I beneficiari cui il servizio è rivolto effettueranno i seguenti tragitti:

n.	COMUNE DI RESIDENZA (luogo di partenza)	Istituto frequentato
1	LETTERE	ITIA R. Elia – Castellammare di Stabia
1	LETTERE	IPSEOA De Gennaro – Vico Equense
1	CASOLA DI NAPOLI	Ist. Enzo Ferrari - Gragnano
1	CASOLA DI NAPOLI	Ist. Enzo Ferrari - Gragnano
1	CASOLA DI NAPOLI	Ist. Vitruvio - Castellammare di Stabia
1	GRAGNANO	ITIA R. Elia – Castellammare di Stabia

1	GRAGNANO	Ist. Milani - Gragnano
1	GRAGNANO	Ist. Milani - Gragnano

I costi oggetto di rimborso spesa riguarderanno, a titolo esemplificativo:

- Carburante e affini;
- Revisione e manutenzione dei mezzi;
- Per utilizzo di personale eventualmente impiegato (art. 33 comma 1 D.Lgs. 117/17) ;
- Assicurazioni;
- Dispositivi in dotazione ai volontari;
- Eventuale quota a parte dei costi di ammortamento per l'acquisto mezzi dedicati;
- Costi generali di gestione imputabili all'attività;
- Rimborso spese ai volontari documentabili;
- Costi per la copertura assicurativa contro infortuni, malattia e responsabilità civile dei volontari adibiti al servizio di trasporto nell'ambito della presente Convenzione;
- Costi telefonici sostenuti per il servizio, nonché tutte le altre spese connesse (tariffe parcheggio, ecc);
- eventuali spese oggettivamente non documentabili saranno rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione, firmata dal presidente dell'organizzazione; l'importo di dette spese dovrà comunque essere marginale rispetto alla spesa globalmente rimborsata (in una percentuale non superiore al 10% del totale chiesto per il rimborso).

Tutti i pagamenti dovranno essere certificati da avvenute quietanze tracciabili nel rispetto della normativa in materia.

Il Comune rimborserà all'Associazione la quota a chilometro documentata stabilita in 1 euro previo accettazione di adeguata rendicontazione.

Durata

I servizi e le attività oggetto della convenzione saranno assegnati per l'anno scolastico 2021/2022.

Assicurazioni

L'Associazione è unico e solo responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017 gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarsi contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Associazione potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio svolto per il Comune di Sant'Antonio Abate Capofila dell'Ambito N32. La copertura assicurativa è elemento essenziale della convenzione tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.

In ipotesi di pluralità di candidature, l'Amministrazione utilizzerà i seguenti ulteriori criteri di priorità:

Nella scelta dell'Organizzazione e delle Organizzazioni con le quali stipulare la convenzione verranno prese in considerazione:

- a) la competenza, professionalità ed esperienza maturata nello specifico settore oggetto di convenzione, dei volontari e del personale delle organizzazioni di volontariato;
- b) l'attivazione di sistemi di formazione e aggiornamento dei volontari negli specifici settori di intervento;
- c) la rilevante prevalenza dell'impiego di volontari rispetto al personale retribuito, nonché il tipo e la qualità della formazione curata dall'Organizzazione per i volontari;
- d) la quantità delle prestazioni erogate e il numero di convenzione attivate dall'Organizzazione con gli enti pubblici;
- e) il collegamento associativo con altre organizzazioni di volontariato e l'interazione con altri servizi pubblici;
- f) il n. di automezzi messi a disposizione;
- g) nell'attività di trasporto di persone con disabilità nell'ultimo triennio (da comprovare con elenco sintetico che indichi i destinatari e la durata dell'attività);
- h) utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale;
- i) l'ordine di iscrizione nel registro regionale;
- j) numero di volontari impiegabili per le attività del presente avviso;
- k) Numero di lavoratori eventualmente impiegabili per le attività del presente avviso;
- l) Competenze specifiche ed esperienza dei volontari nell'ambito della disabilità (particolari abilitazioni o titoli simili posseduti dai volontari impiegati).

La valutazione delle candidature sarà effettuata dal Seggio monocratico di gara, nella persona del Dirigente del Settore Amministrativo alla presenza di due testimoni.

Trattamento dati personali.

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art. 13 della legge n. 196/2003 e R.G.U.E n° 679/2016 esclusivamente nell'ambito della presente procedura.

Le richieste di partecipazione dovranno pervenire in busta chiusa indirizzate a: **Comune di Sant'Antonio Abate** a mezzo posta o tramite consegna a mano all'Ufficio Protocollo dell'Ente sito alla Piazza don Mosè e Mascolo o a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo.comunesantantonioabate@pec.itt entro e non oltre le **ore 18.00 del giorno 12/10/2021**.

Sulla busta dovrà essere apposta la seguente dicitura:

**“Manifestazione di interesse per il servizio trasporto per alunni diversabili
Agli Istituti Superiori anno scolastico 2021/2022”**

Non sarà accettata alcuna documentazione giunta oltre il termine di scadenza sopra indicato. **Non fa fede la data di spedizione.** L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata o tardiva ricezione della domanda di partecipazione derivante da disguidi postali, da fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Per tutte le informazioni non contenute nel presente avviso si faccia riferimento alla Determinazione dirigenziale n.1285 del 27/09/2021 e agli atti approvati nella stessa.

Per eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio di Piano scrivendo alla seguente mail: carla.dimaio@comunesantantonioabate.it . Il Comune provvederà d'ufficio alla verifica delle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi del D.P.R.n°445/2000.

La pubblicazione del presente avviso non vincola l'Amministrazione che si riserva di attivare o interrompere la procedura.

L'amministrazione comunale si riserva il diritto di modificare, prorogare, riaprire i termini di presentazione delle istanze di partecipazione o, eventualmente, di revocare la presente manifestazione, di sospendere o di annullare la stessa, a suo insindacabile giudizio, quando l'interesse pubblico lo richieda in dipendenza di sopravvenute circostanze preclusive di natura normativa, contrattuale, organizzativa o finanziaria, senza che la/le Associazione/i possano per questo vantare diritti nei confronti dell'Amministrazione.

La Responsabile Unica del presente provvedimento è la Dott.ssa Di Maio Carla.

Il presente avviso viene pubblicato per almeno 15 giorni consecutivi mediante pubblicazione sul profilo del Comune di Sant'Antonio Abate www.comune.santantonioabate.na.it, sull'Albo Pretorio on line, ed inviato ai Responsabili dei siti istituzionali dei Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale n. 32.

**Il Dirigente
Dott. V. Smaldone**